

Pubblicato il 28/06/2022

N. 08785/2022 **REG.PROV.COLL.**
N. 05567/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5567 del 2022, proposto da

Giuseppe Varriale, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 14278 del 14 aprile 2022, recante comunicazione dei candidati ammessi alle prove pratiche ed orali del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con

d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Campania per la classe concorsuale B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), laddove non figura il nominativo del ricorrente siccome risultato non idoneo alla prova scritta tenutasi in data 13 aprile 2022; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente forma digitale, recante la correzione dell'elaborato del ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 66/100 pt., C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso de quo; D) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; E) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; F) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; G) qualora occorra, dell'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 16042 del 27 aprile 2022, recante fissazione del calendario delle prove concorsuali (pratica e orale); I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM. PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare le successive

prove, pratica ed orale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai *quiz* contestati dalla parte ricorrente.

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio *de quo*, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, precisando che l'eventuale mancato adempimento sarà valutato ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Rinvia alla camera di consiglio dell'8 novembre 2022 per il prosieguo.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 7809/2022 del 30 settembre 2022, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 5567/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".